

***CAMERA PENALE “VITTORIO CHIUSANO”  
DEL PIEMONTE OCCIDENTALE E VALLE D’AOSTA***



*Aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane*

**ILL.MO SIG.  
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI**

**TORINO**  
*dott. Massimo Terzi*

**Oggetto: Linee Guida Provvisore ex art. 83 D.L. 18/2020**

Come Le ho anticipato per le vie brevi - e senza troppo indugiare in questa sede in premesse e affermazioni di principio - mi sento in dovere di sottoporLe due questioni nodali che stanno a cuore alla Camera Penale:

- 1) il rischio della sostanziale chiusura del Tribunale fino a luglio, salva la celebrazione dei procedimenti “urgenti” previsti dall’art. 83 comma 3, con un inevitabile slittamento a settembre dell’effettiva ripartenza;
- 2) il rischio - sotteso a prassi e protocolli - della smaterializzazione del processo penale con forme di dibattimento a distanza che riteniamo inammissibili e persino inquietanti in questo momento di necessaria limitazione delle libertà personali (per essere chiari: non intendiamo sentire un testimone o discutere un processo, anche in abbreviato, fissando la telecamera del nostro cellulare!).

Sul secondo tema Lei mi ha già rassicurato così come sono rassicuranti i primi risultati del “Gruppo di Lavoro Protocolli Udienze Penali da remoto” che Lei ha voluto istituire. Ci siamo trovati tutti d’accordo al primo incontro nel garantire nel giudizio direttissimo i requisiti previsti dall’art. 146 *bis* att. c.p.p.

Molto più insidioso il problema dell’inattività del Tribunale per un tempo così lungo che rischia di minare persino la credibilità del sistema giudiziario in una città importante come Torino, dove i tabaccai ed i supermercati sono aperti e la gente rimane composta in coda rispettando le distanze di sicurezza, dove speriamo che le attività commerciali e industriali ripartiranno quanto prima, ma dove si rischia a maggio e persino a giugno di non svolgere attività giudiziaria se non quella indifferibile per legge.

Mi sento, pertanto, di sottoporLe una serie di proposte condivise dal Consiglio Direttivo e frutto dell’elaborazione dei suggerimenti di tanti iscritti alla nostra Camera Penale.

**1) Il rinvio delle udienze dal 15 aprile al 30 giugno può essere scaglionato nel tempo per consentire di monitorare il livello di rischio di contagio (il primo scaglione potrebbe essere limitato al periodo 16 aprile-30 aprile).**

La norma di cui all'art. 83, comma 6, D.L. n. 18/20 non impone certo il rinvio di tutte le udienze e soprattutto non impone il rinvio di tutte le udienze fissate o da fissare nei prossimi tre mesi.

Se il picco epidemiologico è stato superato o è in procinto di essere superato e le superiori esigenze di tenuta del sistema sanitario lo consentiranno, è possibile che il livello di rischio si riduca notevolmente a maggio/giugno. Se però i Giudici avranno sin d'ora indicazioni dal Presidente di rinviare tutti i processi non urgenti fissati fino al 30 giugno non sarebbe più possibile, in caso di superamento dell'emergenza, disporre la contro citazione per fare l'udienza frettolosamente rinviata.

Le chiederai, quindi, di disporre i rinvii per scaglioni di 15 giorni in modo da consentirLe di valutare nel tempo il rischio residuo anche di concerto con l'autorità sanitaria regionale, come previsto dall'art. 83 comma 6 D.L. n. 18/20.

**2) Le udienze si possono celebrare con livelli adeguati di sicurezza al fine di perseguire gli unici due obiettivi previsti dall'art. 83, comma 6, D.L. n. 18/20: evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra persone.**

Non posso non rilevare che la norma è tassativa nell'indicare lo scopo a cui devono tendere le misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari per il periodo 15 aprile-30 giugno: evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra persone.

Il nostro Palazzo di Giustizia ha ampi spazi all'aperto, fruibili da avvocati e parti in attesa di essere chiamati in aula. Siamo in primavera e andiamo verso l'estate: le persone presenti in Tribunale in attesa di partecipare all'udienza possono attendere fuori e sotto la pensilina dove il rischio di contatti ravvicinati è minimo. Per evitare assembramenti potrebbe essere sufficiente organizzare meglio il ruolo di udienza.

**3) Udienze filtro scaglionate e criteri di priorità**

Le udienze filtro rappresentano certamente un momento di potenziale assembramento in cui la distanza di sicurezza (un metro) potrebbe non essere rispettata.

Sarebbe sufficiente organizzare il ruolo di udienza scaglionando la chiamata dei processi secondo un ordine prestabilito dal Giudice e pubblicato sul sito dell'Ordine degli Avvocati (senza quindi dover fare nuove notifiche). L'elenco indicherà solo il numero di RGNR e consentirà al difensore di individuare l'orario di celebrazione del suo processo. Dovrà rimanere fuori dalla porta e verrà chiamato dal collega che lo precede. Se non è possibile celebrare tutte le udienze già fissate il Giudice potrebbe preliminarmente rinviare a dopo il 30 giugno i processi non di assoluta priorità indicati nell'art. 132 *bis* att. c.p.p..

#### **4) Udienze preliminari**

Le udienze preliminari raramente comportano assembramenti e contatto ravvicinato tra persone. Se si escludono gli abbreviati condizionati o attività di integrazione probatoria, non vengono mai sentiti testimoni. Non vi è ragione, sempre valutando l'evolversi del contagio nel corso delle prossime settimane, escludere la celebrazione di udienze che prevedono la presenza di giudice, cancelliere, pubblico ministero, difensore sufficientemente distanziati tra loro. Si può persino imporre l'uso di guanti e mascherina.

Più problematica è la celebrazione di maxiprocessi o comunque di processi con un numero significativo di imputati e difensori per i quali sarà necessario avere aule adeguate o inevitabilmente sarà doveroso rinviarle (sempre tenendo conto del livello di rischio nel frattempo raggiunto).

#### **5) Applicazione della pena su richiesta delle parti, rito abbreviato, messa alla prova, remissione di querela (contatto via email con il Giudice per chiedere la celebrazione del processo).**

Qualora non ritenesse di aderire alle soluzioni 3 e 4, si potrebbe pensare ad un sistema di "chiamata del processo" da parte del difensore che ritiene di chiedere un rito alternativo che non prevede la partecipazione di testimoni e consulenti tecnici.

Sarebbe sufficiente mandare un'email al Giudice anticipando, secondo un congruo termine che Lei potrebbe indicare nelle Sue Linee Guida, la volontà di definire il processo con l'applicazione della pena su richiesta delle parti, rito abbreviato, messa alla prova, remissione di querela o altra forma di definizione. Questo consentirebbe, anche per le udienze filtro, di ridurre il numero di persone presenti in aula ma nel contempo definire molti processi (il Giudice potrebbe anche valutare di differire le discussioni del giudizio abbreviato ad altra udienza concordata con il difensore, sempre per email).

Discorso analogo vale per tutti i processi fissati prima e dopo il 15 aprile che prevedevano, anche a seguito di dibattimento, la sola discussione finale o la pronuncia della sentenza dopo un rinvio per repliche.

#### **6) L'inapplicabilità dello *smart working* all'attività giudiziaria (almeno allo stato attuale).**

L'art. 87 D.L. n. 18/20 introduce il "lavoro agile" come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni in periodo emergenziale. E' una norma "generalizzante" assolutamente inadeguata perché, come tutti sappiamo, è obiettivamente impossibile che un cancelliere (discorso analogo vale per il personale di segreteria della Procura) possa svolgere le sue mansioni da casa sia perché manca il collegamento da remoto, sia perché è in gran parte inutile attesa la centralità del fascicolo "fisico" del dibattimento.

Soccorre però l'art. 87 comma 1 lett a) che esclude l'attività in regime di *smart working* per le attività "*indifferibili*" e che "*richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro*".

Sul concetto di “indifferibilità” va ricordato che la norma non attiene specificamente al comparto giustizia e quindi si può ragionevolmente sostenere che sia indifferibile l’attività di cancelleria svolta nelle sezioni penali del Tribunale, in particolare in un momento di emergenza come questo in cui i processi vengono rinviati senza che le parti conoscano la data del rinvio, in cui è impossibile accedere alle cancellerie, in cui è compreso il diritto di *discovery* degli atti.

Inoltre, potrebbe valutare con l’autorità sanitaria regionale di sottoporre a tampone tutti i dipendenti amministrativi in modo lasciare a casa in quarantena gli eventuali positivi e far rientrare in pieno servizio i negativi al Covid 19.

**7) La comunicazione del rinvio di diritto delle udienze (fino al 15 aprile) e possibile fissazione anche nel periodo di sospensione feriale di agosto**

Non condivido la scelta di non ritenere indifferibile la comunicazione via pec ai difensori delle parti del rinvio delle udienze fissate fino al 15 aprile. Imputati e parti civili ci chiedono quale sia stato il destino del loro processo e credo che abbiano diritto di conoscerlo in tempi ragionevoli.

Per le udienze che non sono state ancora rifissate mi sento di indicare un’ulteriore soluzione: chiedere alle parti il consenso alla fissazione nel periodo di sospensione feriale di agosto. Sono certo che molti colleghi riterranno serio e opportuno valutare la possibilità di definire il processo in estate.

**8) Accesso alle cancellerie, deposito istanze, copia di atti e sentenze.**

I termini torneranno a decorrere dopo il 15 aprile e occorre ripristinare un sistema efficiente di accesso alla cancelleria. Potrebbe essere rivitalizzato ed arricchito il protocollo precedente al “Nessun si muova” con richieste via email, annullamento delle marche da parte dell’avvocato con invio della copia via email, ma anche tornare ad andare in cancelleria con ingressi contingentati e dipendenti in modalità di rotazione per non affollare i locali e gli spazi.

\* \* \*

Consideri il presente come un documento aperto ed in continuo aggiornamento.

Sono certo che prenderà in seria considerazione le nostre proposte che hanno un unico obiettivo: tornare a fare Giustizia contemperando le esigenze di natura sanitaria con lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale.

Torino, li 2 aprile 2020

I più cordiali saluti

Alberto de Sanctis

